

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La modifica apportata alla legge regionale 38/2004 consiste nell'espunzione del rinvio a due normative statali dalla norma sull'autorizzazione regionale delle attività di utilizzazione delle acque termali: si tratta del decreto legislativo 176/2011 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) e del decreto del Ministro della Salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali).

Tale modifica consegue alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute del 21 dicembre 2016, che segnalava la sussistenza delle condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale avverso la norma sull'autorizzazione regionale delle attività di utilizzo delle acque termali, proprio a causa della presenza del citato rinvio.

Si intende in tal modo evitare qualsiasi possibilità di equivoco circa l'ambito di applicabilità della normativa in materia di acque minerali naturali, sostituendo il suddetto rinvio con un riferimento ai valori dei parametri approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua stessa: tale riferimento è infatti necessitato dall'esigenza di fornire agli organi preposti alla vigilanza un parametro scientificamente corretto e utilizzabile per lo svolgimento delle attività di competenza.